

Istruzioni
per le operazioni
degli Uffici provinciali
per il *referendum*



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Referendum

Pubblicazione n. 3

Istruzioni
per le operazioni
degli Uffici provinciali
per il *referendum*



CAPITOLO I

**COMPOSIZIONE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM**

§ 1. — Componenti dell'Ufficio provinciale per il referendum.

L'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, stabilisce che, presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*.

La disposizione si applica sia in caso di *referendum* costituzionale confermativo, previsto dall'art. 138 della Costituzione, sia in caso di *referendum* popolare abrogativo, contemplato dall'art. 75 della Costituzione.

[Art. 40 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni]

L'Ufficio provinciale per il *referendum* è composto da tre magistrati, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente, tutti nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che indice ciascun *referendum*.

Con la stessa procedura vengono nominati i magistrati supplenti, incaricati di sostituire i magistrati dell'Ufficio che siano eventualmente impediti.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio sono esercitate da un cancelliere del tribunale designato dal presidente del tribunale medesimo.

[Art. 21, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni]

§ 2. — Magistrati aggregati all'Ufficio provinciale per il referendum.

Il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum*, può aggregare all'Ufficio medesimo altri magistrati per compiere le operazioni di riesame delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.

[Art. 21, terzo comma, e art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni]

[Art. 76, primo comma, n. 2), del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Poiché il numero dei componenti da aggregare all'Ufficio dev'essere commisurato alle esigenze di un sollecito espletamento delle operazioni anzidette, tenuto anche conto del numero dei *referendum* che hanno luogo contemporaneamente, ne deriva che la richiesta per la relativa nomina potrà essere avanzata solo dopo un preliminare accertamento, sia pure approssimativo, da parte dell'Ufficio provinciale per il *referendum*, del numero complessivo delle schede contestate per ciascun *referendum* in tutte le sezioni della provincia.

I magistrati aggregati all'Ufficio possono partecipare esclusivamente alle operazioni di riesame delle schede predette; pertanto sono esclusi dal compimento delle operazioni di spoglio delle schede eventualmente inviate in conformità degli articoli 73 e 75, terzo comma, del testo unico n. 361 dalle sezioni che non siano riuscite a concludere le operazioni di scrutinio per ciascun *referendum* entro il termine prescritto. I magistrati medesimi cessano dalle loro funzioni appena hanno completato il riesame sopra indicato e prima che abbiano inizio le operazioni concernenti i risultati dei *referendum*.

§ 3. — Esperti e loro compiti.

L'Ufficio provinciale per il *referendum* può farsi assistere da uno o più esperti per compiere le operazioni ad esso attribuite dalla legge, fatta eccezione per quelle concernenti lo spoglio delle schede eventualmente inviate – in conformità degli articoli 73 e 75, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 – dalle sezioni nelle quali non sia stato possibile ultimare le operazioni di scrutinio entro le ore 14 del martedì successivo al giorno in cui ha avuto inizio la votazione e per quelle relative al riesame delle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Anche se l'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non contiene alcuna esplicita menzione degli esperti e non indica un termine entro il quale gli stessi debbano essere chiamati, si ritiene che il presidente, nel fissare il loro numero, dovrà regolarsi in base alle peculiari esigenze della provincia, tenendo presente che il lavoro da compiere è in funzione del numero dei *referendum* che hanno luogo contemporaneamente e delle sezioni della provincia medesima.

Gli esperti dovranno:

a) assistere l'Ufficio provinciale per il *referendum* nelle operazioni di esatta trascrizione, negli appositi prospetti, del numero degli elettori (soltanto in caso di *referendum* popolari abrogativi) (1) e del numero dei votanti dell'intera provincia, nonché dei risultati della votazione di tutte le sezioni della provincia medesima distintamente per ciascun *referendum*;

b) effettuare le operazioni necessarie per determinare il risultato di ciascun *referendum*, totalizzando i voti riportati in ogni sezione da ciascuna risposta, compresi i voti assegnati dall'Ufficio provinciale per il *referendum* in seguito

(1) – Infatti, la trascrizione nei prospetti dell'esatto numero degli elettori è finalizzata a determinare se, alla votazione, abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto; questo accertamento è richiesto *soltanto* qualora oggetto del *referendum* sia la richiesta di abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge; non è invece richiesto, e non dev'essere pertanto compiuto, in caso di *referendum* costituzionale confermativo

[Art. 21 della legge n. 352 in relazione alle diverse disposizioni contenute negli articoli 22, primo comma, e 36, primo comma].

al riesame compiuto, a norma dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli uffici di sezione della provincia per ciascun *referendum*.

Gli esperti possono entrare in funzione presso l'Ufficio provinciale per il *referendum* solamente dopo che siano ultimate le operazioni di riesame delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati e prestano soltanto opera di assistenza e di consulenza senza essere mai investiti di funzioni deliberanti.

Il presidente curerà per tempo che siano messe a disposizione degli esperti macchine calcolatrici per totalizzare i voti di tutte le sezioni della provincia, compresi quelli contestati e provvisoriamente non assegnati nei seggi.

Il Ministero della Giustizia, su proposta del presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum*, provvederà con i fondi stanziati nel suo stato di previsione per le competenze spettanti agli esperti oltreché, se necessario, per le spese di noleggio delle macchine.

CAPITOLO II

RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
PRESENTI IN PARLAMENTO
E RAPPRESENTANTI DEI PROMOTORI DEI *REFERENDUM*
PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE PER IL *REFERENDUM*

§ 4. — Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e ai rappresentanti dei promotori dei *referendum* presso l'Ufficio provinciale per il *referendum*.

A norma dell'art. 19, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i rappresentanti dei promotori dei *referendum* presso l'Ufficio provinciale per il *referendum* — designati ai sensi dell'art. 19 citato della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dell'art. 25, commi primo e terzo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale per il *referendum*.

Essi siedono al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo dal quale possano seguire le operazioni.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei *referendum* possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni e debbono apporre le proprie firme sul verbale medesimo, a norma del primo comma dell'art. 81 del testo unico n. 361, e sui relativi estratti.

I rappresentanti stessi appongono la loro firma anche sui plichi spediti dall'Ufficio provinciale per il *referendum*.

Se per ragioni di ordine pubblico il presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum* disponga che si proceda a porte chiuse, a norma dell'ultimo comma dell'art. 79 del testo unico n. 361, i rappresentanti hanno sempre il diritto di entrare e di rimanere nell'aula.

Tuttavia il presidente, uditi gli altri magistrati componenti dell'Ufficio, può sempre, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

[Art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

CAPITOLO III

LA POLIZIA DELLA SALA DELL'ADUNANZA,
I POTERI
DELL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL *REFERENDUM*
E QUELLI DEL SUO PRESIDENTE

§ 5. — La polizia della sala dell'adunanza.

La sala in cui si riunisce l'Ufficio provinciale per il *referendum* è divisa in due compartimenti da un solido tramezzo.

Il primo, e precisamente quello che si trova in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori.

Nell'altro possono accedere esclusivamente i componenti dell'Ufficio, gli esperti e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei *referendum* presso l'Ufficio provinciale per il *referendum*.

Nella parte della sala riservata agli elettori possono essere ammessi soltanto coloro che presentino la tessera elettorale personale dalla quale risulti che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia.

Nessun elettore può entrare armato nell'aula né munito di strumenti atti ad offendere.

§ 6. — I poteri del presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum*.

Il presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum* ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici di sezione.

[Art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni]

[Art. 79, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro i quali commettano reato oppure disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio.

Per ragioni di ordine pubblico il presidente può anche disporre che si proceda a porte chiuse.

Anche in questo caso, però (paragrafo 4 a pagina 6), i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei *referendum* presso l'Ufficio hanno diritto di entrare e di rimanere nella sala, salva sempre la facoltà del presidente stesso di cui all'art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361.

Senza la richiesta del presidente, la Forza non può entrare nella sala.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza anche senza la richiesta del presidente, a meno che egli non vi si opponga.

Nella sala hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum*.

§ 7. — I poteri dell'Ufficio provinciale per il *referendum*.

L'Ufficio provinciale per il *referendum* deve pronunciarsi provvisoriamente, per ciascun *referendum*, su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso demandate.

È fatto salvo, per quanto concerne queste decisioni, il giudizio definitivo dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte suprema di cassazione in Roma, ai sensi dell'art. 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

CAPITOLO IV

**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
EVENTUALMENTE NON ULTIMATE DALLE SEZIONI**

§ 8. — Operazioni di spoglio delle schede delle sezioni che non abbiano eventualmente completato le loro operazioni di scrutinio.

L'Ufficio provinciale per il *referendum*, appena insediatosi, dovrà accertare, avvalendosi degli appositi prospetti, se siano pervenuti, da tutti gli uffici di sezione della provincia, i plichi con i verbali e i relativi atti, e se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.

[Art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni]

[Art. 76, primo comma, n. 1), del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Se qualche sezione della provincia non abbia completato le predette operazioni, l'Ufficio provinciale per il *referendum* provvederà, in surrogazione degli uffici di sezione, ad ultimare lo spoglio delle schede e a svolgere tutti i rimanenti compiti spettanti agli uffici sezionali stessi.

[Art. 76, primo comma, n. 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Dello svolgimento delle operazioni di completamento, dovrà essere redatto, per ciascuna sezione che non avrà completato lo scrutinio, un apposito verbale in duplice esemplare [modello n. 26 (Ref.)] del quale verrà compilato anche un estratto [modello n. 14 (Ref.)] contenente i risultati della votazione e dello scrutinio della sezione, per ciascun *referendum*, da inviare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

[Art. 75, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Nelle operazioni di cui trattasi, l'Ufficio — quando le sezioni inadempienti siano numerose e tenuto conto della mole non indifferente di lavoro cui andrebbe incontro — potrà farsi assistere dal personale di cancelleria del tribunale.

§ 9. — Spedizione dei plichi.

Una delle due copie del verbale di completamento delle operazioni di scrutinio di ciascuna sezione dovrà essere trattenuta presso l'Ufficio provinciale per il *referendum*.

L'altra sarà chiusa in apposito plico [BUSTA N. 9 (Ref.)] e dovrà essere rimessa alla segreteria del Comune in cui si trova la sezione che non ha ultimato le sue operazioni.

Nello stesso plico verrà inserito pure il suindicato estratto del verbale [modello n. 14 (Ref.)] a sua volta custodito nella BUSTA N. 6 (Ref.), estratto che sarà trasmesso nella busta medesima dal Comune alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Se più sezioni dello stesso Comune non abbiano ultimato le operazioni di scrutinio, le BUSTE N. 9 (Ref.) dovranno essere riunite in un solo plico, sul quale verranno indicati il numero dei verbali in esso contenuti e le sezioni cui i detti verbali si riferiscono.

I plichi contenenti le schede valide per ciascun *referendum* verranno consegnati a mano, al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, da un apposito messo del cancelliere del tribunale in cui ha sede l'Ufficio provinciale per il *referendum*.

Con le schede verrà consegnato un estratto del verbale di completamento delle operazioni delle sezioni per la parte riguardante la formazione del plico delle schede valide.

Della consegna delle schede e dell'estratto del verbale dovrà essere redatto apposito verbale.

Anche le BUSTE N. 7 (Ref.), contenenti le schede valide relative a più sezioni di uno stesso Comune, dovranno essere riunite in un solo plico.

CAPITOLO V

ACCERTAMENTO
DEL NUMERO DELLE SCHEDE
CONTENENTI VOTI CONTESTATI
E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI
DAGLI UFFICI DI SEZIONE
ED EVENTUALE RICHIESTA DI AGGREGAZIONE
DI ALTRI MAGISTRATI
ALL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL *REFERENDUM*

§ 10. — Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.

Compiute le operazioni illustrate nel capitolo precedente, l'Ufficio provinciale per il *referendum* accerta il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati per ciascun *referendum* nelle sezioni.

Per evitare eccessive perdite di tempo e conseguenti ritardi nelle successive operazioni demandate all'Ufficio provinciale per il *referendum*, questo primo accertamento potrà essere effettuato sommariamente.

§ 11. — Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'Ufficio provinciale per il *referendum*.

Qualora il numero delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati per ciascun *referendum*, approssimativamente accertato, lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum*, aggrega altri magistrati all'Ufficio medesimo nel numero ritenuto necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede anzidette.

Sarà comunque opportuno che il presidente del tribunale, per evitare dannose perdite di tempo, ponga a disposizione dell'Ufficio provinciale per il *referendum* un congruo numero di magistrati prima ancora che abbiano inizio le sue operazioni in modo che essi, a richiesta del presidente dell'Ufficio, entrino subito in funzione appena ultimato l'accertamento suindicato.

Anche quando non si ritenga di far ricorso a questo accorgimento, e in attesa dell'effettiva assegnazione dei magistrati da aggregare nel numero richiesto, le operazioni dell'Ufficio provinciale per il *referendum* non dovranno essere sospese.

CAPITOLO VI

RIESAME DELLE SCHEDE
CONTENENTI
VOTI CONTESTATI
E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI
NELLE SEZIONI

§ 12. — Riesame delle schede contestate per singole sezioni.

Il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dovrà essere effettuato per singole sezioni e distintamente per ciascun *referendum*.

[Art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni]

[Art. 76, primo comma, n. 2), del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e carte relative nonché le eventuali proteste e reclami presentati verranno estratti dalla BUSTA N. 8 (Ref.) / C che a sua volta è inserita nella BUSTA N. 8 (Ref.) / A.

Nella decisione sull'assegnazione o meno dei voti contestati, contenuti nelle anzidette schede, ai fini del risultato di ciascun *referendum*, l'Ufficio provinciale per il *referendum* deve tener presenti le annotazioni riportate nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [modello n. 13 (Ref.)] nonché eventuali proteste e reclami presentati in proposito.

Le schede, le proteste e i reclami, durante le operazioni anzidette, devono essere tenuti sempre distinti sezione per sezione e *referendum* per *referendum*.

Ultimato il riesame per ciascun *referendum*, il presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum* avrà cura di far chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, per tipo e per referendum, in unico plico, che verrà suggellato e firmato da tutti i componenti dell'Ufficio stesso.

Per la formazione del predetto plico sarà utilizzata la BUSTA N. 8 (Ref.) / C.

§ 13. — Verbale delle operazioni dell'Ufficio provinciale per il *referendum* per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.

Di tutte le operazioni concernenti il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati per ciascun *referendum* dev'essere compilato un apposito verbale distintamente per sezione e per *referendum*.

Per semplificare gli adempimenti dell'Ufficio provinciale per il *referendum* e per evitare la formazione di atti di dimensioni sproporzionate e di difficile maneggevolezza e consultazione – ciò che si verificherebbe nel caso in cui, di tutte le operazioni dell'Ufficio medesimo debba essere compilato un unico verbale – è stato predisposto, per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni, un estratto del verbale [modello n. 30 (Ref.)] nel quale sono previste anche le operazioni per la formazione del plico relativo alle schede riesaminate recanti voti assegnati e voti non assegnati.

L'indicato estratto di verbale verrà compilato in tre esemplari e in una copia integrale per ogni sezione per la quale si proceda al riesame delle schede suindicate.

Uno dei tre esemplari dell'estratto del verbale dev'essere inserito nella BUSTA A (Ref.) ed essere rimesso, con il modello di trasmissione n. 31 (Ref.), alla segreteria del Comune in cui ha sede la sezione.

Gli altri due esemplari saranno allegati, rispettivamente, a ciascuno dei due esemplari del verbale delle operazioni dell'Ufficio provinciale per il *referendum* [modello n. 32 (Ref.)] (paragrafo 16 a pagina 17) del quale formano parte integrante.

La copia integrale del verbale sarà trasmessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo insieme a un altro degli esemplari del verbale delle operazioni dell'Ufficio (paragrafo 17 a pagina 17).

L'Ufficio compie quindi le stesse operazioni per il secondo *referendum* e poi per i successivi *referendum*, tenendo presenti le istruzioni del presente paragrafo.

CAPITOLO VII

ACCERTAMENTO
DEL NUMERO DEGLI ELETTORI (1),
DEL NUMERO DEI VOTANTI
E DEL NUMERO DEI VOTI
OTTENUTI DA CIASCUNA RISPOSTA
IN TUTTE LE SEZIONI DELLA PROVINCIA

§ 14. — Determinazione del numero degli elettori (1) e del numero dei votanti della provincia.

Ultimate le operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni per ciascun *referendum*, l'Ufficio provinciale per il *referendum* determina il numero degli elettori (soltanto in caso di *referendum* popolari abrogativi) (1) e, per ciascun *referendum*, il numero dei votanti dell'intera provincia.

In queste operazioni e in quelle successive l'Ufficio medesimo può farsi assistere da uno o più esperti scelti dal presidente.

Per registrare gli anzidetti dati si adopera il modello n. 33 (Ref.), nel quale il numero degli elettori (soltanto in caso di *referendum* popolari abrogativi) (1) e il numero dei votanti per ogni *referendum*, riferiti a ciascuna sezione della provincia, devono essere sempre distinti in maschi, femmine e totale.

§ 15. — Risultati di ciascun *referendum* nella provincia.

Dato atto del numero degli elettori (soltanto in caso di *referendum* popolari abrogativi) (1) e, per ciascun *referendum*, del numero dei votanti dell'intera provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* passa ad effettuare le operazioni per determinare il risultato di ciascun *referendum*.

(1) — Il numero degli elettori delle sezioni della provincia dev'essere accertato SOLTANTO qualora si svolgano uno o più *referendum* popolari abrogativi.

[Art. 21, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, in relazione all'art. 36, primo comma].

Quando, invece, abbia luogo un *referendum* costituzionale confermativo, l'Ufficio provinciale per il *referendum* accerta DIRETTAMENTE il numero dei votanti delle sezioni della provincia.

[Art. 21, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, in relazione all'art. 22, primo comma].

A tale riguardo l'Ufficio somma, per ciascun *referendum*, i voti validi ottenuti da ciascuna risposta in tutte le sezioni della provincia, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati dai presidenti degli uffici di sezione, a norma dell'art. 71, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nonché quelli assegnati dall'Ufficio provinciale per il *referendum* in sede di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli uffici di sezione.

Nel totalizzare i voti validi, l'Ufficio provinciale per il *referendum* deve accertare, come elementi dei suoi calcoli, i dati così come risultano dai verbali delle operazioni degli uffici di sezione [modelli n. 13 (Ref.)], i quali non possono essere modificati fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

L'art. 79, secondo comma, del testo unico n. 361 fa espresso divieto all'Ufficio provinciale per il *referendum* – esclusa questa eccezione – di deliberare, o anche solamente di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua specifica competenza.

Le dichiarazioni di nullità dei voti devono risultare tutte dai verbali delle operazioni degli uffici di sezione [modelli n. 13 (Ref.)] e non sono soggette a discussioni né a deliberazioni dell'Ufficio provinciale per il *referendum*.

Per la registrazione dei voti si adoperano, per ciascun *referendum*, i prospetti modello n. 34 (Ref.) e modello n. 35 (Ref.).

Nei prospetti modello n. 34 (Ref.) saranno registrati i voti validi e quelli contestati e provvisoriamente assegnati nelle sezioni quali risultano dai verbali degli uffici delle singole sezioni della provincia [modelli n. 13 (Ref.)].

Nei prospetti modello n. 35 (Ref.) verranno registrati i voti contestati e assegnati dall'Ufficio provinciale per il *referendum* in sede di riesame delle decisioni prese dagli uffici di sezione, a norma dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 352.

Gli indicati prospetti modello n. 34 (Ref.) e modello n. 35 (Ref.) sono stati predisposti in modo che la registrazione dei voti venga fatta per ogni sezione della provincia.

Negli intercalari corrispondenti possono essere registrati i risultati di 126 sezioni; nella terza pagina del frontespizio possono essere registrati i risultati di altre 23 sezioni; cosicché, un fascicolo formato da cinque intercalari sarà sufficiente per tutte le province che abbiano un numero di sezioni elettorali non superiore a 653.

Per le province con oltre 653 sezioni, sarà opportuno formare altri fascicoli in maniera da evitare più di cinque intercalari per fascicolo.

Su ogni foglio intercalare occorre riportare, come dall'indicazione a stampa, il numero del fascicolo cui l'intercalare appartiene ed il numero d'ordine dell'intercalare stesso: il che permetterà di distribuire i vari intercalari separatamente ai singoli esperti.

Per determinare i voti attribuiti in complesso a ciascuna risposta verrà usato il prospetto riepilogativo modello n. 36 (Ref.).

In detto prospetto modello n. 36 (Ref.) verranno riportati i totali dei singoli fascicoli, registrando prima i voti dei fascicoli composti dal modello n. 34 (Ref.) e poi quelli dei fascicoli composti dal modello n. 35 (Ref.).

Eseguite le predette registrazioni, l'Ufficio provinciale per il *referendum* attesta il risultato di ciascun *referendum* dando atto del numero complessivo dei voti che sono stati attribuiti, nell'intera provincia, a ciascuna risposta relativa al *referendum*.

Accertato il risultato del primo *referendum*, l'Ufficio provinciale per il *referendum* procede a compiere le stesse operazioni per il secondo *referendum* e, quindi, per i successivi *referendum*, tenendo presenti le istruzioni di cui al presente paragrafo.

CAPITOLO VIII

**IL VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM**

§ 16. — Compilazione del verbale delle operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio provinciale per il *referendum* viene redatto un unico verbale [modello n. 32 (Ref.)] in due esemplari.

[Art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 199]

Nel predetto verbale debbono essere riportati:

- a)* il numero degli elettori per ciascun *referendum* (soltanto in caso di *referendum* popolari abrogativi) (1) e il numero dei votanti di tutte le sezioni della provincia;
- b)* il numero dei voti ottenuti per ogni *referendum* da ciascuna risposta;
- c)* l'attestazione del risultato di ciascun *referendum*.

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, l'Ufficio compie le suddette operazioni separatamente per ciascun *referendum*, secondo l'ordine in cui le richieste di *referendum* sono state depositate.

Il verbale dev'essere firmato, seduta stante, in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum*, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei *referendum* presso l'Ufficio medesimo presenti.

[Art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni]

[Art. 81, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Al verbale anzidetto vanno allegati (paragrafo 13 a pagina 12) gli estratti del verbale delle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, relativi a ciascuna sezione [modelli n. 30 (Ref.)], i quali formano parte integrante di esso.

§ 17. — Spedizione del verbale e degli altri documenti.

Un esemplare del verbale è subito inviato, dal presidente dell'Ufficio provinciale per il *referendum* a mezzo corriere speciale, all'Ufficio centrale per il

(1) — SOLAMENTE in caso di svolgimento di uno o più *referendum* popolari abrogativi.

referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione in Roma, inserito nella BUSTA B (Ref.).

L'invio dev'essere effettuato utilizzando il modello n. 37 (Ref.).

Il secondo esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio provinciale per il *referendum* dovrà essere depositato nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio medesimo [BUSTA D (Ref.) e modello n. 39 (Ref.)] insieme ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

[Art. 21, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni]

Infine il presidente, a norma dell'art. 82 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, provvede a compilare una copia del verbale che dovrà essere subito rimessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, servendosi del modello 38 (Ref.) e inserendo la copia stessa nella BUSTA C (Ref.).

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI PROVINCIALI
PER IL *REFERENDUM*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio).

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo (stralcio).

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

Reterminazione degli onerari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957)

(*Omissis*)

Art. 25.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata [*da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione*] (1), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi

(1) – Parole non più in vigore; per l'autenticazione delle firme, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*], e successive modificazioni, così dispone:

«Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste [...] dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni di legge in materia di documentazione amministrativa) riportato qui di seguito].

3. (*Omissis*).»

* * *

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni di legge in materia di documentazione amministrativa (Testo A)].

L'art. 21 (*Autenticazione delle sottoscrizioni*) del citato decreto, attualmente in vigore, è così formulato:

«1. (*Omissis*).

«2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
2. (*Omissis*).

(*Omissis*)

Art. 71.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
 - 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
 - 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello

dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
 - a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
 - b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
 - c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
 - d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
- 2.-5. (*Omissis*).

(*Omissis*)

Art. 74.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo
comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma)

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale è atto pubblico.

Art. 75.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33)

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
3. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.
4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del tribunale o sezione distaccata di tribunale e la propria firma e redige verbale della consegna (2).
6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del

(2) - L'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale], e successive modificazioni, così dispone:

Art. 7.

«(Omissis).

«I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

«Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro alla sezione distaccata del tribunale.».

recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
 - 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
 - 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che – suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo – verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

(*Omissis*)

Art. 79.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34, comma. 1°, n. 2)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale personale (3) d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

(Omissis)

(3) - La tessera elettorale personale ha ormai sostituito il certificato elettorale, menzionato nel testo originario dell'articolo [art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente)].

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 15 giugno 1970)

(*Omissis*)

TITOLO I

REFERENDUM PREVISTO

DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

(*Omissis*)

Art. 19.

1. L'Ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori (1), di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.
3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum* e, per l'Ufficio centrale del *referendum*, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum*.

(*Omissis*)

(1) – Un quarto scrutatore viene nominato negli uffici di sezione ai quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto [art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199 (Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.)] oppure elettori aventi diritto al voto a domicilio perché in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali [art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni].

Art. 21.

1. Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati (2).
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia - ufficio territoriale del Governo.
5. I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 22.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali [ed i relativi allegati] (3), procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di

(2) - In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali per il *referendum* e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum* [art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 199 (Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.)].

(3) - Parole soppresse dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.), convertito nella legge 5 maggio 1995, n. 159.

cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

3. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali [ed agli atti relativi] (4) trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro della giustizia.
4. Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 23.

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 24.

1. L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del *referendum*, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

(*Omissis*)

(4) – Parole soppresse dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.), convertito nella legge 5 maggio 1995, n. 159.

TITOLO II

REFERENDUM PREVISTO

DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE

(*Omissis*)

Art. 36.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.
2. Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

(*Omissis*)

Art. 39.

1. Se prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso (5).

Art. 40.

1. Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(5) - La Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 1978, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 limitatamente alla parte in cui non viene previsto che, se l'abrogazione di atti o disposizioni ai quali si riferisca il *referendum* viene accompagnata da altra disciplina della stessa materia senza modificare i principi ispiratori della disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* venga effettuato sulle nuove disposizioni legislative.

TITOLO III

REFERENDUM

PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI

PREVISTO DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

(*Omissis*)

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (6).

Art. 51.

1. Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
2. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

(6) – Alcune disposizioni del testo unico sono riportate a pagina 21 e seguenti.

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.142 del 24 maggio 1978)

(*Omissis*)

Art. 1.

1. In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il *referendum* e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*.

(*Omissis*)

Art. 6.

1. Il primo Presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di *referendum*, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il *referendum* altri magistrati della Corte.
2. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo Presidente.
3. Il primo Presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.
4. Al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* come sopra impegnato, si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136 nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità (1).

(*Omissis*)

(1) – Inoltre l'art. 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito nella legge 5 maggio 1995, n. 159, così dispone:

Art. 2.

«1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscritti, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settime. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.»

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980)

(*Omissis*)

Art. 3.

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, (*omissis*) dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, (*omissis*) a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 41,32 (1).
2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.
3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 61,97 (1) nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 3 - bis (2).

1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

(1) - Importo convertito in euro a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

(2) - Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

Art. 4.

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.
3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

(Omissis)

INDICE

Capitolo I

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

§ 1. Componenti dell'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>	Pag.	3
§ 2. Magistrati aggregati all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>	»	3
§ 3. Esperti e loro compiti	»	4

Capitolo I I

RAPPRESENTANTI

DEI PARTITI O DEI GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO

E RAPPRESENTANTI DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM

PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

§ 4. Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei <i>referendum</i> presso l'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>	Pag.	6
---	------	---

Capitolo III

LA POLIZIA DELLA SALA DELL'ADUNANZA,

I POTERI DELL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

E QUELLI DEL SUO PRESIDENTE

§ 5. La polizia della sala dell'adunanza	Pag.	7
§ 6. I poteri del presidente dell'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>	»	7
§ 7. I poteri dell'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>	»	8

Capitolo IV

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

EVENTUALMENTE NON ULTIMATE DALLE SEZIONI

§ 8. Operazioni di spoglio	Pag.	9
§ 9. Spedizione dei plichi	»	9

Capitolo V

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DELLE SCHEDE
CONTENENTI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI
DAGLI UFFICI DI SEZIONE
ED EVENTUALE RICHIESTA DI AGGREGAZIONE DI ALTRI MAGISTRATI
ALL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

§ 10. Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni	Pag. 11
§ 11. Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>	» 11

Capitolo VI

RIESAME DELLE SCHEDE CONTENENTI
VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI
NELLE SEZIONI

§ 12. Riesame delle schede contestate per singole sezioni	Pag. 12
§ 13. Verbale delle operazioni dell'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i> per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni	» 12

Capitolo VII

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI,
DEL NUMERO DEI VOTANTI
E DEL NUMERO DEI VOTI OTTENUTI DA CIASCUNA RISPOSTA
IN TUTTE LE SEZIONI DELLA PROVINCIA

§ 14. Determinazione del numero degli elettori e dei votanti della provincia	Pag. 14
§ 15. Risultanti di ciascun <i>referendum</i> nella provincia	» 14

Capitolo VIII

IL VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

§ 16. Compilazione del verbale delle operazioni dell'Ufficio provinciale per il <i>referendum</i>	Pag. 17
§ 17. Spedizione del verbale e degli altri documenti	» 17

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI PROVINCIALI PER IL *REFERENDUM*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati (stralcio) *Pag.* 21

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo (stralcio) » 27

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa del popolo (stralcio) » 32

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

Reterminazione degli onerari dei componenti gli uffici elettorali e delle carat-
teristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio) » 33



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Publicazione finita di stampare
presso l' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a.
nel mese di giugno 2011



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

ROMA, 2011